



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

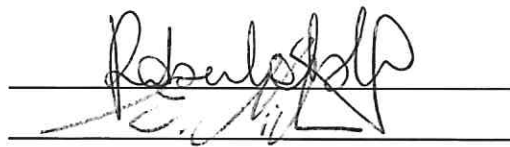
PROVINCIA DI PADOVA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' VALIDO PER LA PARTE ECONOMICA ANNO 2022

Il giorno 19 (diciannove) dicembre 2022 alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Cittadella ha avuto luogo l'incontro tra:

La Delegazione di Parte Pubblica nelle persone:

Il Segretario Generale – dr.ssa Di Como Roberta
Il Dirigente del 3° Settore – ing. Nichele Emanuele
Il Dirigente del 4° settore ed
ad interim del 2° settore – dr. Mosele Nicola

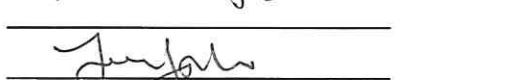



e le Rappresentanze sindacali di seguito indicate:

Rappresentanza Sindacale Territoriale

FP CGIL – Galletto Maurizio
FP CISL – Piovani Alessandro
UIL FP – Magrini Michele
UIL FP – Scarpelli Francesco
CISAL - _____






RSU aziendali

Andretta Lucia
Berlato Renza
Gazzola Flavia
Lollo Silvia
Reginato Samuela






PREMESSO che:

- le parti Sindacali sono state invitate agli incontri della delegazione trattante avvenuti presso il comune di Cittadella in data 28 febbraio 2022, 30 marzo 2022 e 14 ottobre 2022 per definire la preintesa del contratto decentrato integrativo anno 2022, come regolarmente previsto dal vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;
- al termine della riunione del 9 novembre 2022 le parti hanno sottoscritto la preintesa del Contratto collettivo decentrato integrativo 2022 per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente del Comune di Cittadella per la parte economica 2022;
- il Collegio dei Revisori dei Conti in data 13 dicembre 2022 ha rilasciato il proprio parere di competenza in ordine alla sottoscrizione del presente atto;
- la Giunta comunale con delibera adottata in data 14 dicembre 2022, n. 413, ha autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – anno 2022.

ART. 1: QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

1) Il presente contratto decentrato integrativo si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali, nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nel Contratto collettivo decentrato integrativo di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari. Il contesto normativo è il seguente:

- Decreto Legislativo. 165/2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", in particolare per quanto previsto agli artt. 2 - comma 2-, 5, 7 - comma 5-, 40 - commi 1, 3-bis e 3-quinquies-, 45 - commi 3 e 4-;
- Decreto Legislativo 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", in particolare artt. 16, 23 e 31;
- Decreto Legislativo 141/2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni a norma dell'art. 2 comma 3 della legge 4 marzo 2009, n. 15" che interviene – anche con norme di interpretazione autentica – sugli artt. 19, 31 e 65 del Decreto Legislativo n. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie introdotte con l'art. 6;
- Decreto Legge 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, in particolare art. 9 commi 1, 2 bis, 17 e 21;
- Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 94, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- deliberazioni n. 7/2017 e n. 24/2017 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie;

- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 600 del 1° dicembre e successive modifiche;
 - Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigente - comparto Regioni/Autonomie Locali - sottoscritti in data 31 marzo 1999, 1° aprile 1999, 14 settembre 2000, 22 gennaio 2004, 9 maggio 2006, 11 aprile 2008 e 31 luglio 2009;
 - Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente – comparto Funzioni locali – sottoscritto in data 21 maggio 2018;
- 2) Le parti si danno reciproco atto che alla luce del C.C.N.L. 21 maggio 2018 è stato sottoscritto in data 15 settembre 2021 il C.C.D.I. - parte normativa – annualità 2021-2022-2023, che disciplina puntualmente le indennità che il contratto nazionale demanda alla contrattazione decentrata per la loro definizione.

ART. 2: AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

- 1) Il presente contratto decentrato integrativo redatto ai sensi dell'art. 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio 2018, si applica a tutto il personale di qualifica non dirigenziale dipendente dall'Amministrazione Comunale di Cittadella con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato – di durata minima superiore a sei mesi – pieno o parziale.
- 2) Per i lavoratori con contratto di formazione e lavoro o di somministrazione a tempo determinato le risorse per il pagamento di eventuali compensi accessori devono essere previste nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto che ha dato luogo ai relativi rapporti.
- 3) Il Presente contratto riguarda l'anno 2022 e conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo Contratto collettivo decentrato integrativo che detti norme incompatibili con il presente Contratto decentrato integrativo.

ART. 3: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE

Le parti prendono atto che:

- 1) *"... le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate ..."* (articolo 40, comma 3 del Decreto Legislativo 165/01);
- 2) Le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di Contratto collettivo decentrato integrativo vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;
- 3) Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.



Handwritten signatures of the parties involved in the contract, including a signature with a superscript '3' on the right side.

ART. 4: DISCIPLINA GENERALE

- 1) Per quanto non previsto dal presente accordo ed in quanto compatibili con i soli contenuti, nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopravvenute, si rimanda al C.C.D.I. - normativo – annualità 2021-2022-2023 sottoscritto in data 15 settembre 2021.
- 2) Viste le delibere di Giunta comunale:
 - 12 ottobre 2022, n. 325, “Direttive alla delegazione trattante per la contrattazione decentrata anno 2022”;
 - 19 ottobre 2022, n. 333, “Approvazione progetti del personale dipendente – anno 2022”.

ART. 5: POSIZIONI ORGANIZZATIVE

- 1) Di rimanda al regolamento approvato con delibera di Giunta comunale 8 giugno 2022, n. 165, così come modificato con delibera di Giunta comunale 22 giugno 2022, n. 184, per la normazione dell'istituto delle Posizioni organizzative.
- 2) Si conferma, ai sensi dell'articolo 67, comma 1° del C.C.N.L. 21 maggio 2018, l'ammontare del fondo per le Posizioni organizzative in € 86.571,27.=.
- 3) Si precisa, con riguardo ad eventuali risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle risorse stanziate per le Posizioni organizzative e le Altre professionalità nell'anno 2022, che gli stessi vanno in economia dell'Ente.

ART. 6: PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

- 1) Le parti concordano che le progressioni economiche orizzontali realizzabili nel corso del 2022 sono finanziate dalle risorse economiche della parte stabile del fondo, destinando una somma pari ad € 14.000,00.=, stabilendo inoltre, che tale importo può essere elevato fino a garantire il passaggio di almeno un terzo dei dipendenti interessati;
- 2) I criteri applicati per la selezione dei beneficiari delle progressioni economiche sono quelli stabiliti dal C.C.D.I. - normativo – annualità 2021-2022-2023 sottoscritto in data 15 settembre 2021, dando atto che verrà applicata la seguente formula per individuare il punteggio di ogni singolo dipendente partecipante:
 - a) quota relativa alla scheda di valutazione (peso del 60% sul punteggio finale) – valore “X”:
$$X = \text{punteggio scheda dipendente} \times 60 / \text{punteggio massimo scheda}$$
 - b) quota relativa alle competenze individuali – valore “Y”:
$$Y = \text{punteggio del partecipante} \times 40 / \text{punteggio massimo rilevato tra i partecipanti}$$
 - c) punteggio da indicare nel prospetto di selezione della progressione – valore “Z”:
$$Z = X + Y$$
- 3) Per quanto attiene agli anni successivi al 2022, le parti concordano di destinare alle progressioni economiche orizzontali le economie derivanti, a consuntivo, dalla cessazione di dipendenti nell'anno precedente.

ART. 7: FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 68 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 21 MAGGIO 2018

- 1) Le risorse "decentrate" destinate per l'anno 2022 all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - determinate con i criteri previsti dagli articoli 68 e 69 del Contratto collettivo decentrato integrativo del 21 maggio 2018 - sono state definite, sia nella parte di finanziamento che di destinazione, negli allegati alla presente ipotesi di C.C.D.I. - anno 2022.
- 2) A seguito di ricostruzione dei fondi delle risorse decentrate 1995-2020, con determina 19 novembre 2021, n. 1112, è stato calcolato l'indebitto di € 124.966,11.= - causa pagamento di somme eccedenti il limite del fondo in tre annualità, nel periodo dal 2010 al 2014 - pertanto nel fondo 2022 si procede al recupero della prima di tre rate, pari ad € 41.655,37.=, ai sensi dell'articolo 4, comma 1° del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, così come modificato dalla Legge di conversione 2 maggio 21, n. 68 e dell'articolo 40, comma 3-quinquies, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 3) Le risorse variabili non possono in nessun caso essere utilizzate per il finanziamento di istituti contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e ripetibilità (progressioni orizzontali ed indennità di comparto).
- 4) La ripartizione della disponibilità dei fondi di cui al presente articolo è esposta nell'allegato sub b del presente accordo. Con il presente accordo si conviene di liquidare i compensi normati con il C.C.D.I. - normativo - annualità 2021-2022-2023 sottoscritto in data 15 settembre 2021, che sono finanziati come meglio esposto nell'allegato prospetto di destinazione delle risorse ivi allegato.
- 5) Le eventuali economie non vincolate derivanti dalla mancata erogazione delle somme stanziare per la parte stabile verranno redistribuite nell'ambito della produttività collettiva ed individuale secondo il sistema di valutazione vigente, mentre le eventuali economie derivanti dalla parte variabile del fondo costituiscono economia di bilancio a favore dell'Ente.
- 6) Deve essere operata una verifica continua delle condizioni che legittimano la percezione delle varie indennità; nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, previa contestazione all'interessato, viene sospesa l'erogazione dell'indennità.

ART. 8: INCENTIVI DERIVANTI DA NORME LEGISLATIVE

1) Incentivo ex D.Lgs. 163/2006 (norma previgente)

Le parti prendono atto che, nella composizione del fondo di cui all'allegato "a", non sono state stimate somme puntuali da destinare alla finalità di cui all'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: ciò perché le stesse sono stimabili solo a consuntivo sulla base delle risultanze della gestione annuale e sono neutre con riferimento ai limiti del fondo. Le somme degli incentivi connessi ai servizi legati all'ingegneria ed all'architettura sono direttamente accantonati all'interno dei quadri economici delle opere pubbliche e liquidati secondo quanto previsto nel precedente Regolamento comunale. Infine, dette somme sono neutre ai fini dell'impatto sul limite del fondo del personale dipendente.



5

2) Incentivo ex D.Lgs. 50/2016 (norma vigente)

Si stabilisce di riconoscere ai dipendenti aventi diritto la liquidazione degli incentivi spettanti per le Funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2°, del D.Lgs. 50/2016 (secondo quanto stabilito dal vigente regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale 31 luglio 2017, n. 126), dando atto che tali compensi secondo quanto sostenuto dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 6 del 10 aprile 2016, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli Enti pubblici dall'art. 23, comma 2° del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e quindi esclusi dalla spesa di personale e dalla spesa per il trattamento accessorio dello stesso.

3) Compensi ISTAT

Compensi connessi a prestazioni per censimenti permanenti della popolazione e delle abitazioni previsti dall'art. 1, commi 227-237 della Legge 27 dicembre 2017, n. 2015. Dette somme sono neutre ai fini dell'impatto sul limite del fondo del personale dipendente.

ART. 9: SPECIFICI OBIETTIVI DI PRODUTTIVITA'

- 1) Non sono previsti obiettivi di produttività specifica, art. 67, comma 3°, lettera i) del Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio 2018.

ART. 10: SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE

- 1) Si conferma quanto stabilito nel Contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 12 novembre 2014.

ART. 11: PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE

- 1) Incrementi di somme previste ai sensi dell'art. 67, co. 3°, lett. h) del C.C.N.L. 21 maggio 2018: Si rinvia a quanto disposto nella delibera di Giunta comunale 5 maggio 2021, n. 92, esecutiva e nella delibera di Giunta comunale 19 ottobre 2022, n. 333, esecutiva, dove viene stabilito di destinare € 18.000,00.= - finanziati in toto dall'art. 67, co. 4 del C.C.N.L. 21 maggio 2018, destinando una somma di € 21.774, 84.= (limite complessivo del 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997) – per il raggiungimento dei seguenti obiettivi che risultano essere strategici ai fini del perseguimento degli standard di efficienza dell'Ente :

- progetto 1° Settore – con partecipazione dipendenti di altri settori: “Fiera Franca – edizione 2022: organizzazione allestimento stand comunale” - € 3.000,00.=;
- progetto 3° Settore – Servizi Territoriali: “Progetto obiettivo Fiera Franca 2022” - € 6.500,00.=;
- progetto 4° Settore – Polizia Locale: “Gestione di eventi e manifestazioni in generale e Fiera Franca 2022” - € 8.500,00.=.

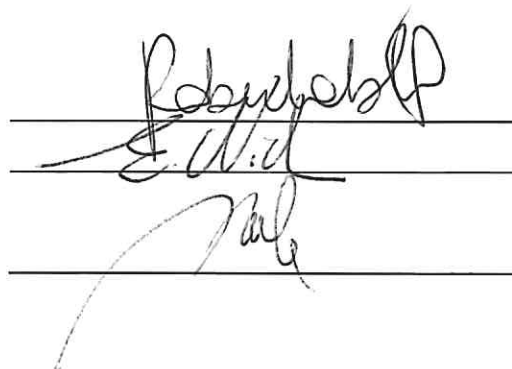
- 2) Con la produttività collettiva ed individuale viene retribuita la qualità del servizio prestato dai dipendenti, secondo la metodologia di valutazione di cui al precedente articolo, nonché di quanto disposto dagli articoli 68 e 69 del C.C.N.L. 21 maggio 2018. Viene stabilita la cifra di €

2.000,00.= da destinare alla differenziazione del premio individuale, di cui all'art. 69 del C.C.N.L. 21 maggio 2018.

- 3) Si conferma che le eventuali economie derivanti da assenza per congedo straordinario per assistenza persona disabile saranno ridistribuite tra gli altri dipendenti a titolo di produttività collettiva ed individuale.
- 4) Non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per la produttività sulla base di automatismi comunque denominati.
- 5) Nell'attività di valutazione, è sempre assicurato il contraddittorio del dipendente valutato, il quale verrà sentito oralmente e potrà altresì, presentare memorie scritte al Nucleo di valutazione, entro 5 giorni dalla data di consegna della relativa scheda di valutazione.

La Delegazione di Parte Pubblica nelle persone:

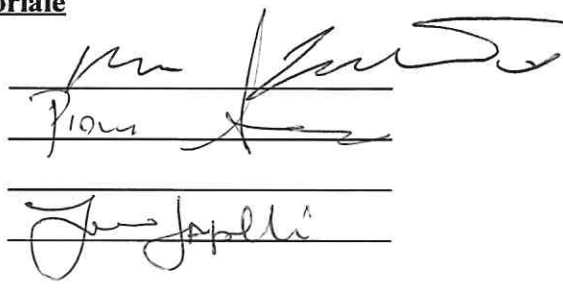
Il Segretario Generale – dr.ssa Di Como Roberta
Il Dirigente del 3° Settore – ing. Nichele Emanuele
Il Dirigente del 4° settore ed
ad interim del 2° settore – dr. Mosele Nicola



e le Rappresentanze sindacali di seguito indicate:

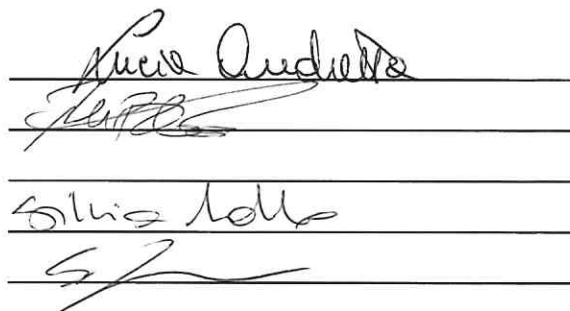
Rappresentanza Sindacale Territoriale

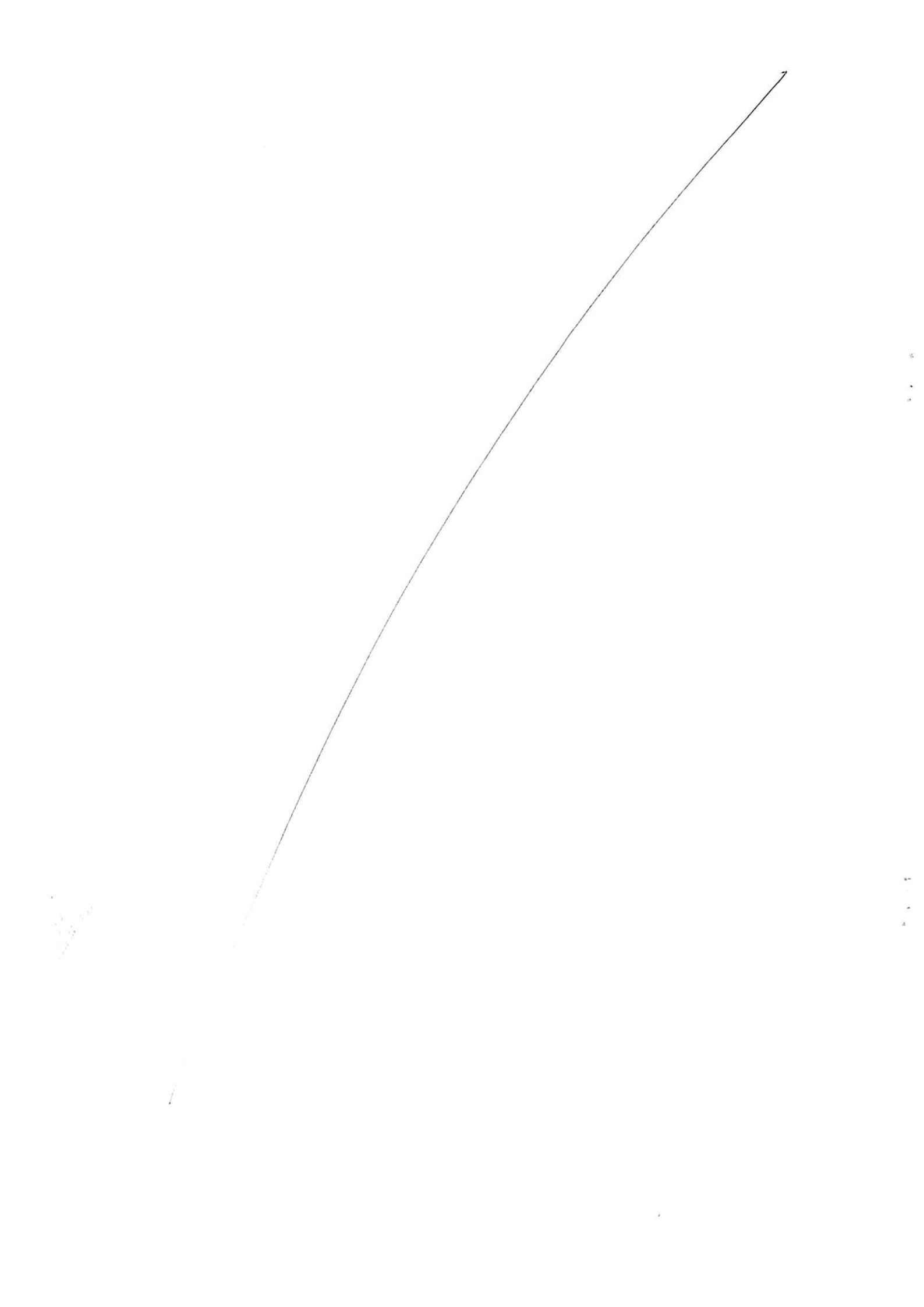
FP CGIL – Galletto Maurizio
FP CISL – Piovan Alessandro
UIL FP – Magrini Michele
UIL FP – Scarpelli Francesco
CISAL - _____



RSU aziendali

Andretta Lucia
Berlato Renza
Gazzola Flavia
Lollo Silvia
Reginato Samuela





COMUNE DI CITTADELLA		
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2022 RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018	1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67, COMMA 1	1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.	€ 455.619,08
	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	-€ 71.310,17
	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità" -> E' stato utilizzato per finanziare le Alte Professionalità	-€ 4.584,39
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	€ 7.571,20
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	€ 5.619,77
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	€ 5.256,03
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	€ 0,00
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	€ 0,00
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	€ 0,00
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€ 0,00
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	€ 0,00
TOTALE RISORSE STABILI		€ 398.171,52

COMUNE DI CITTADELLA					
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2022 RISORSE VARIABILI					
Disposizione	Descrizione				Importo
RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018	3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:				
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018					
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;				€ 0,00
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA				€ 0,00
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;				€ 65.853,00
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;				€ 603,46
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;				€ 0,00
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;				€ 0,00
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;				€ 0,00
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA H e COMMA 4	h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	MS 1997	€ 1.814.570,28	1,20%	€ 21.774,84
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).				€ 0,00
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;				€ 0,00
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. c); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.				€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI					€ 88.231,30
TOTALE GENERALE					€ 486.402,82
DECURATAZIONE					-€ 20.577,17
RECUPERO SOMME AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 3-QUINQUES DEL D.LGS. 165/2001 (APPLICAZIONE DETERMINA NOVEMBRE 2021, N.)					-€ 41.655,37
TOTALE FONDO DA DISTRIBUIRE					€ 424.170,28

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse del fondo del salario accessorio dell'anno 2016

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse del fondo del salario accessorio dell'anno 2016	€ 465.413,88	LIMITE FONDO 2016 (€ 470.146,02-4.732,147)
	€ 1.771,93	ART. 33, COMMA 2° DL 94/2019
	€ 467.185,81	LIMITE MAX FONDO 2016
	€ 486.402,82	IMPORTO FONDO 2022
	-€ 75.894,56	FONDO A.P. - P.O.
	€ 65.853,00	DISPOSIZIONI DI LEGGE
	€ 8.681,40	C.C.N.L. (al netto degli aumenti contrattuali)
	€ -	ECONOMIE ANNI PRECEDENTI
	€ 487.762,98	TOTALE FONDO 2022 SOGGETTO A LIMITE
	-€ 20.577,17	DECURTAZIONE












SCHEDA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE

DESCRIZIONE	NOTE	2022
Risorse destinate agli istituti di cui all'art. 68, comma 1, CCNL 21/05/2018		
a) Risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi	Di cui destinati alla progr. Econ.: saldo incr. Econ. Cessati/assunti anno precedente	€ 123.954,33
b) quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004		€ 38.786,14
c) incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001		€ -
d) l'indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995		€ -
TOTALE DESTINAZIONE STORICA E VINCOLATA - Art. 68, co. 1 C.C.N.L. 2018		€ 162.740,47
Risorse destinate agli istituti di cui all'art. 68, comma 2, CCNL 21/05/2018		
a) premi correlati alla performance organizzativa: quota del 60% delle risorse variabili		€ 80.613,20
b) premi correlati alla performance individuale: quota del 40% delle risorse variabili	Di cui: - maggiorazione premio individuale € 2.000,00,-; - progetti specifici € 22.000,00,-	€ 77.516,98
c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis:		
c.1) indennità di rischio	€ 5.390,00	€ 6.090,00
c.2) indennità di disagio	€ 200,00	
c.3) indennità maneggio valori	€ 500,00	
d) indennità:		
d.1) di turno	€ 28.000,00	€ 46.500,00
d.2) di reperibilità	€ 18.500,00	
d.3) compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000	€ -	
e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies		
e.1) comma 1	€ 5.000,00	€ 7.800,00
e.2) comma 2	€ 2.800,00	
f) indennità:		
f.1) di funzione di cui all'art. 56-sexies	€ -	€ 4.712,00
f.2) di servizio esterno di cui all'art. 56-quater	€ 4.712,00	
g) compensi previsti da disposizione di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere c):		
g.1) incentivo progettazione	€ 10.000,00	€ 65.853,00
g.2) funzioni tecniche	€ 50.000,00	
g.3) ISTAT	€ 5.853,00	
g.4) compensi di cui all'art. 70-ter	€ -	
h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14.9.2000	€ -	€ -
i) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili		€ 14.000,00
TOTALE DESTINAZIONE RISORSE DISPONIBILI - Art. 68, co. 2 C.C.N.L. 2018		€ 303.085,18
TOTALE FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE		€ 465.825,65
Somma da recuperare		-€ 41.655,37
TOTALE FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE AL NETTO DEL RECUPERO - DA EROGARE		€ 424.170,28

Verifica rispetto Art. 68, co. 3 C.C.N.L. 2018:

a) Limite destinazione risorse:

Totale risorse art. 67, comma 3 C.C.N.L. 2018: escluse lettere c), f), g)	€ 22.378,30
Totale risorse art. 68, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) C.C.N.L. 2018	€ 223.232,18
Destinazione risorse rispetta il limite posto dall'art. 68, co. 3 del C.C.N.L. 2018	SI

b) limite destinazione risorse performance individuale:

30% Totale risorse art. 67, comma 3 C.C.N.L. 2018	€ 6.713,49
Performance individuale	€ 77.516,98
Destinazione risorse rispetta il limite posto dall'art. 68, co. 3 del C.C.N.L. 2018	SI